

> Gentili Clienti Loro Sedi

#### Newsletter periodica di Studio n. 2020-01 di Gennaio 2020

Sommario di questo numero:

# Legge finanziaria e decreto fiscale collegato

- 1- Compensazione crediti tributari
- 2- Novità appalti e subappalti
- 3- Limite denaro contante
- 4- Deducibilità IMU
- 5- Cedolare secca locazioni
- 6- Novità maxi-ammortamento e iper-ammortamento
- 7- Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo
- 8- Bonus facciate
- 9- Fringe benefit auto aziendali
- 10- Pagamento tracciato per detrazioni fiscali
- 11- Novità regime forfetario
- 12- Rivalutazione terreni e partecipazioni
- 13- Rivalutazione beni d'impresa
- 14- Bonus bebè e bonus asili nido
- 15- Unificazione IMU-TASI

Gentili Clienti,

di seguito, come di consueto, qualche informazione di carattere fiscale ed operativo. Per maggiori informazioni ed approfondimenti vi preghiamo di contattarci.

Sono stati recentemente pubblicati in Gazzetta Ufficiale la Legge Finanziaria 2020 (Legge 160/2019) e il Decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2020 (D.L. 124/2019 convertito dalla Legge 157/2019).

Le principali disposizioni di natura fiscale sono sintetizzate nei seguenti punti.

Studio in via Monte Monfenera, 9/3 - 31044 Montebelluna (Tv) - tel. e fax 0423 603166

dott. Claudia Panazzolo P.iva. 04365380262



Pierluigi Di Bella email. info@pidibi.it www.pidibi.it cell. 348 5522302 P.iva. 04451750261



#### 1. COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI (art.3 D.L.124/2019)

Con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel mod. F24:

- o del credito IVA annuale / trimestrale;
- o del credito IRPEF / IRES / IRAP e imposte sostitutive;

per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale / istanza da cui emerge il credito. La compensazione esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia Entrate si applica anche alle persone fisiche "private".

L'Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l'esecuzione dei mod. F24 contenenti compensazioni "a rischio", per finalità di controllo.

# 2. NOVITA' APPALTI E SUBAPPALTI (art.4 commi 1 e 2 D.L.124/2019)

E' previsto che i soggetti residenti in Italia che affidano il compimento di un'opera / più opere o di uno / più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 ad un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, devono richiedere all'impresa appaltatrice / affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia dei mod. F24 relativi al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente / assimilati e dell'addizionale regionale/comunale/Irpef trattenute dall'impresa appaltatrice / affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera / servizio.

Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice / affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinti mod. F24 per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.





E' previsto un minuzioso meccanismo di rendicontazione da parte dell'impresa esecutrice dei lavori e un severo meccanismo di controllo da parte dell'impresa affidataria. Tale meccanismo può essere non applicato qualora le imprese appaltatrici / affidatarie o subappaltatrici, comunichino al committente, allegando una specifica certificazione (una sorta di "DURC fiscale") rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente, dei seguenti requisiti:

- a) risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi / compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della riscossione relativi a IRPEF / IRES / IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

#### 3. LIMITE DENARO CONTANTE (art.18 D.L.124/2019)

È confermata la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:

- o € 2.000 a decorrere dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021;
- o € 1.000 a decorrere dall'1.1.2022.



# 4. <u>DEDUCIBILITA' IMU (art.1 commi 4 e 5 L.160/2019)</u>

Per il **2019** l'IMU è deducibile, relativamente agli immobili strumentali, nella **misura del 50%** a favore di imprese / lavoratori autonomi.

### 5. CEDOLARE SECCA LOCAZIONI (art.1 comma 6 L.160/2019)

È stata deliberata la **riduzione** dal 15% **al 10**% dell'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, calcolata sul canone di locazione pattuito dalle parti.

# 6. NOVITA' MAXI-AMMORTAMENTO E IPER-AMMORTAMENTO (art.1 commi da 184 a 197 L.160/2019)

Non è stato rinnovato il meccanismo del maxi / iper ammortamento.

E' ora previsto il **riconoscimento di un credito d'imposta** alle imprese che dall'1.1.2020 e fino al 31.12.2020, oppure fino al 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuano **investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia**.

Per la fruizione dell'agevolazione è richiesta un'apposita **comunicazione al MISE**, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

La spettanza dell'agevolazione in esame è subordinata al **rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro** e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

L'agevolazione riguarda gli investimenti in **beni materiali strumentali nuovi**, nonché quelli in beni **immateriali strumentali nuovi** di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017.

Sono **esclusi** dal beneficio gli investimenti in veicoli, i fabbricati e i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.





#### **MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE:**

| Investimenti  | Credito d'imposta |
|---|-------------------|
| Materiali ex iper-ammortamento fino a € 2,5 milioni | 40%               |
| Materiali ex maxi-ammortamento fino a € 2 milioni   | 6%                |
| Immateriali ex iper-ammortamento fino a € 700mila   | 15%               |

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 5 quote annuali di pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni o dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'interconnessione.

Relativamente agli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta una perizia attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l'interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

N.B.: Le fatture / documenti devono riportare l'espresso riferimento alle disposizioni normative in esame.





# 7. CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO (art.1 commi da 198 a 208 L.160/2019)

E' introdotto dal 2020 uno specifico credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 е in altre attività innovative. Per la fruizione dell'agevolazione è richiesta un'apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l'individuazione delle modalità dei termini di invio della stessa. La spettanza dell'agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura differenziata a seconda dell'attività.

| Attività   | Credito d'imposta                       |
|--|---|
| Attività di ricerca e sviluppo   | 12% nel limite massimo di € 3 milioni   |
| Attività di innovazione tecnologica  | 6% nel limite massimo di € 1,5 milioni  |
| Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0              | 10% nel limite massimo di € 1,5 milioni |
| Attività innovative di design e ideazione estetica svolte da imprese del settore tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile / arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti o campionari. | 6% nel limite massimo di € 1,5 milioni  |

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, a condizione che sia stata rilasciata l'apposita certificazione attestante l'effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale / società di revisione.









### 8. BONUS FACCIATE (art.1 commi da 219 a 224 L.160/2019)

E' stata introdotta una nuova detrazione, c.d. "bonus facciate", pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.

Se gli interventi influiscono sulle caratteristiche termiche dell'edificio ovvero interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda dello stesso, è necessario rispettare i requisiti previsti dai DDMM 26.6.2015 e 11.3.2008 e, ai fini dei controlli, quanto previsto dai commi 3bis e 3-ter dell'art. 14, DL n. 63/2013 (riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica). La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).

#### 9. FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI (art.1 commi 632 e 633 L.160/2019)

E' stata ridefinita la disciplina relativa agli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti.

Ora, il fringe benefit tassabile è regolato da due discipline distinte.

In particolare, per i veicoli concessi in uso promiscuo:

- con contratti stipulati fino al 30.6.2020 è confermata la tassazione nella misura del 30% dell'ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale trattenuta al dipendente (è applicabile l'art. 51, comma 4, TUIR nelle versione in vigore fino al 31.12.2019);
- con contratti stipulati dall'1.7.2020 la percentuale applicabile all'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo (di nuova immatricolazione) come di seguito specificato:







Emissione di CO2 del veicolo % applicabile

Fino a 60 g/km **25%**Superiore a 60 g/km fino a 160 g/km **30%** 

Superiore a 160 g/km fino a 190 g/km **40%** (50% per 2021)

Superiore a 190 g/km **50%** (60% per 2021)

# 10. PAGAMENTO TRACCIATO PER DETRAZIONI FISCALI (art.1 commi 679 e 680 L.160/2019)

La detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri di cui all'art. 15, TUIR (ad esempio spese sanitarie, spese veterinarie, spese asili nido, per attività sportiva ragazzi etc.) è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante **versamento bancario / postale / altri sistemi di pagamento tracciabili** di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 241/97 (ad esempio bancomat, carta di debito/credito/prepagata).

La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

# 11. NOVITA' REGIME FORFETARIO (art.1 commi 691 e 692 L.160/2019)

È stata introdotta una serie di modifiche al regime forfetario che restringono la platea dei soggetti interessati all'adozione dello stesso dal 2020. In particolare le modifiche riguardano le condizioni di accesso o mantenimento del regime, con la conseguenza che molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno "ritornare" dal 2020 al regime ordinario.

In sintesi è previsto:

- il mantenimento del limite di ricavi / compensi dell'anno precedente pari a € 65.000;
- l'introduzione del limite pari a € 20.000 relativo alle spese sostenute per lavoro dipendente o assimilato.





- Sono confermate le incompatibilità introdotte dalla Finanziaria 2019 per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di srl, nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente.
- È prevista l'esclusione dal regime forfetario per i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati eccedenti € 30.000 lordi. Sono pertanto penalizzati i dipendenti e i pensionati con redditi superiori al predetto limite i quali dal 2020 sono obbligati ad applicare il regime ordinario. È confermato che la limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro; tuttavia si rammenta che il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell'ex datore di lavoro.

# 12. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI (art.1 commi 693 e 694 L.160/2019)

È confermata, per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà o usufrutto;

**alla data dell'1.1.2020**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2020** il termine entro il quale provvedere alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima e al **versamento dell'imposta sostitutiva**.

L'imposta sostitutiva risulta ora fissata della misura fissa dell'11%.

#### 13. RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA (art.1 commi da 696 e 703 L.160/2019)

È riproposta la **rivalutazione dei beni d'impresa** (ad esclusione dei c.d. "immobili merce") **e delle partecipazioni** riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali.

Studio in via Monte Monfenera, 9/3 - 31044 Montebelluna (Tv) - tel. e fax 0423 603166





Pierluigi Di Bella



La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta. È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva un'imposta sostitutiva **IRES** mediante pagamento di **IRAP** Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2022) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- 12% per i beni ammortizzabili;
- **10%** per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima dell'inizio del quarto esercizio successivo** a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2022), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

#### 14. BONUS BEBE' E BONUS ASILI NIDO (art.1 commi 340 E 343 L.160/2019)

È confermato il riconoscimento del **Bonus bebè** (assegno di cui all'art. 1, comma 125, Finanziaria 2015) per ogni figlio nato o adottato dall'1.1 al 31.12.2020, fino al compimento del primo anno d'età / primo anno d'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Il bonus, erogato mensilmente dall'INPS, è parametrato al valore dell'ISEE, come segue:

| ISEE                             | Bonus bebè |
|----------------------------------|------------|
| pari o inferiore a € 7.000 annui | € 1.920    |
| da € 7.001 a € 40.000 annui      | € 1.440    |
| da € 40.001 annui                | € 960      |

L'importo è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2020.

È confermato il riconoscimento "a regime" del **bonus asilo nido**, ossia del buono di € 1.500 a base annua e parametrato a 11 mensilità, per il pagamento delle rette dell'asilo nido pubblico o privato,





nonché per forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini con età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

Inoltre, a decorrere dal 2020, il bonus è incrementato di:

- € 1.500 per i nuclei familiari il cui ISEE è pari o inferiore a € 25.000;
- € 1.000 per i nuclei familiari il cui ISEE è compreso tra € 25.001 e € 40.000.

### 15. UNIFICAZIONE IMU-TASI (art.1 commi da 738 a 783 L.160/2019)

A decorrere dal 2020 le "vecchie" IMU e TASI sono sostituite dalla nuova IMU, la cui disciplina ricalca sostanzialmente quella previgente.

Come in passato la nuova IMU è dovuta dai possessori di immobili, intendendo per tali il proprietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.

Sono altresì soggetti passivi IMU:

- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di Provvedimento del Giudice che costituisce ai soli fini IMU il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
- il locatario, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, per gli immobili in leasing.

In presenza di più soggetti passivi per un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione e deve tener conto delle relative condizioni soggettive ed oggettive.

E' confermata l'esclusione dell'abitazione principale, salvo quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Si ricorda a tutti i clienti che questa e le precedenti newsletter sono consultabili a questo link: http://www.pidibi.it/newsletter 10.html.





